

Lavoro - lavoro subordinato - contratto collettivo - interpretazione – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 19549 del 30/09/2016

Dipendenti delle Ferrovie dello Stato - Art. 65 del c.c.n.l. del 16 aprile 2003 - Computabilità del cd. elemento distinto della retribuzione ai fini della determinazione dell'assegno personale pensionabile - Esclusione - Fondamento.

In tema di computo dell'assegno personale pensionabile (quattordicesima mensilità), spettante ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato ai sensi del c.c.n.l. del 16 aprile 2003, l'elemento distinto della retribuzione (E.D.R.), previsto dall'accordo nazionale dell'8 novembre 1995, non va incluso nella relativa base di calcolo poiché gli artt. 65 e 63 del richiamato contratto nazionale ne rimandano la disciplina alla contrattazione aziendale che, all'art. 30, ne prevede il riassorbimento, salvo che in occasione della corresponsione della 13^a mensilità, escludendo che di tale voce vi possa essere il pagamento effettivo.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 19549 del 30/09/2016